

Regione Piemonte
Provincia di Novara

Comune di Cerano

Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 04/06/2015

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1- Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.

2- Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree private sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di uso pubblico.

3- Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1- Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono computate su scala mensile.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2- Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata al rilascio di apposita preventiva concessione da parte dell'Ufficio competente, su domanda dell'interessato e subordinatamente al pagamento del canone dovuto.

3- Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) non conformi alle disposizioni dell'atto di concessione;

b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4- In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5- Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6- Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni; vengono assoggettate al canone per il periodo effettivo di occupazione.

Art. 3

Domanda di occupazione

1- Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione,

salvo che si tratti di casi di effettiva urgenza come stabilito agli artt. 5 e 13, la domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata al protocollo del comune:

a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione;

b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione;

2- La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto, diverso da quelli di cui alla lett.a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché le ore di effettiva occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera e dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

g) eventuale planimetria con l'indicazione esatta dell'area da occupare ed elaborati grafici dei manufatti che occuperanno l'area, qualora necessari;

h) l'istanza deve essere accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di validità e di una ulteriore marca da bollo che verrà applicata sull'atto di concessione.

Art. 4

Provvedimento di concessione

1- Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2- Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.

3- L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione nonché, se ne ricorre il caso, le ore effettive di occupazione. Resta inteso che la determinazione della durata della concessione permanente resta in capo alla Giunta Comunale che dovrà esprimersi con apposita deliberazione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione in caso di concessione temporanea o il riferimento all'avvenuto pagamento del canone in caso di concessione permanente;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento;

f) l'obbligo del versamento della cauzione, se dovuta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione.

4- il provvedimento di concessione deve essere ritirato prima dell'inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro 10 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'occupazione comporta la qualificazione dell'occupazione stessa come abusiva;

5- il provvedimento di concessione è strettamente personale. Ogni modifica deve essere precedentemente richiesta e autorizzata

6- la concessione si intende rilasciata dal comune:

- a) senza pregiudizio nei confronti dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti di fatto dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato l'Ente da qualsiasi responsabilità;
- b) con l'obbligo da parte dell'intestatario del provvedimento di autorizzazione di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- d) con l'indicazione di un termine.

Art. 5

Casi particolari

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o qualora si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione, che verrà rilasciato in sanatoria. L'occupante di fatto provvederà a darne notizia al Comando di Polizia Locale, che accertato che sussistano le condizioni d'urgenza, darà seguito al procedimento, in caso contrario verranno invece applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
2. Per le occupazioni di aree pubbliche da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi, l'autorizzazione deve essere richiesta al comune, contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Per le occupazioni che comportino la chiusura temporanea di strade, piazze o aree pubbliche, la superficie considerata al fine del conteggio del canone sarà data dalla dimensione complessiva dell'area preclusa al pubblico passaggio.
4. Ai proprietari di esercizi pubblici o commerciali fronteggianti le aree pubbliche è accordata la priorità dell'occupazione delle stesse aree.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.
6. Qualora l'occupazione di spazi e aree pubbliche venga svolta contemporaneamente da una pluralità di soggetti è ammessa l'istanza cumulativa da parte di un unico richiedente, purché vengano precisate dettagliatamente, nonché avallate dall'autorità competente, tutte le singole partecipazioni.

Art. 6

Obblighi del concessionario

- 1- Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere allo stato di fatto iniziale il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese a carico dell'intestatario del provvedimento;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art.-7

Decadenza ed estinzione della concessione

- 1- Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti; previa diffida a regolarizzare il pagamento entro un termine di 15 giorni dalla scadenza, verrà emessa ordinanza di rimozione dell'occupazione divenuta abusiva;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2- Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 8

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1- L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza obbligo di indennizzo.

2- La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 9

Rinnovo della concessione

1- I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2- Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3- Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 10

Occupazioni Abusive

1. Sono qualificate come abusive:

- a) le occupazioni che non siano precedute dal pagamento del relativo canone;
- b) le occupazioni di fatto che non siano precedute dal rilascio del provvedimento di autorizzazione;
- c) le occupazioni che violano o sono in contrasto con il presente Regolamento e con la normativa nazionale vigente.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 11

Esclusioni

Non sono consentite le occupazioni permanenti di suolo pubblico che restringono la carreggiata stradale o il marciapiede, ove presenti, al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore vigente. Eventuali altre occupazioni permanenti su spazi pubblici diversi da quelli sopraindicati saranno valutati di volta in volta dal responsabile del procedimento, previo parere del settore tecnico comunale.

Art. 12

Commercio su aree pubbliche

1- Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2- Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 13

Occupazioni d'urgenza

1- In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza preventiva autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione Comunale e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2- La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art.14

Determinazione del Canone di Concessione

1- La determinazione del Canone di Concessione è individuato dal Comune in base alla seguente formula :

$$\mathbf{Cc = Tbg * Eo * Ng * Kto * Kve * Kcs}$$

dove :

Cc = Canone di Concessione

Tbg = Tariffa base Giornaliera

Eo = Entità dell'Occupazione

Ng = Durata dell'Occupazione

Kto = Coefficiente del Tipo di Occupazione

Kve = Coefficiente di Valutazione Economica

Kcs = Coefficiente di Classificazione Stradale

2- L'importo del canone di concessione, così determinato, è arrotondato all'euro inferiore se l'importo non eccede 0.50 euro mentre è arrotondato all'euro superiore se eccede gli 0,50 euro.

3- In ogni caso, il canone di concessione minimo è determinato in € 50,00 (cinquanta).

Art. 15

Tariffa Base Giornaliera

1. La Tariffa Base Giornaliera "Tbg" per la occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è determinata in € **0,200/giorno (zero/200)**.

2. La tariffa base giornaliera "Tbg" è aggiornata con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, se entro tale termine il Consiglio Comunale non provvedesse all'approvazione di una nuova tariffa, si intenderà confermata quella dell'anno precedente rivalutata in base all'indice ISTAT (indice FOI) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate a un canone annuale commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le frazioni di anno, al fine della determinazione del canone, vengono conteggiate per intero.

4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate a un canone nella misura prevista per le singole tipologie in relazione alla durata e commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Art. 16

Entità della Occupazione

1- L'Entità della Occupazione "Eo" è determinata dai metri quadrati (mq) o dai metri lineari (ml) di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico interessato dalla occupazione secondo i seguenti criteri :

1- OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) Occupazione del suolo in genere

Le occupazioni del suolo sono calcolate ai fini della determinazione del canone, in metri lineari se l'occupazione ha una profondità inferiore al metro, in metri quadrati di superficie occupata in ogni altro caso.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari l'entità dell'occupazione corrisponde allo sviluppo orizzontale, in metri lineari, della struttura ovvero, se superiore, alla superficie in metri quadrati occupata dalla struttura stessa come risultante dall'atto di autorizzazione.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, o in metri quadrati se trattasi di condutture di rilevanti dimensioni. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

c) Occupazioni di fabbricati appartenenti al demanio

le occupazioni di edifici/fabbricati appartenenti al demanio sono calcolate ai fini della determinazione del canone, in metri quadrati di superficie occupata

d) Occupazioni soprastanti il suolo pubblico

Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

2- OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera a), punto 1), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e conduttore, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni nei mercati settimanali

Per le occupazioni del mercato settimanale, individuate con atto deliberativo C.C. n.9 del 07.02.97, la entità della occupazione computabile ai fini del canone é quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

c) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni di attività dello spettacolo viaggiante o di esercizio di mestieri girovaghi, la entità della occupazione computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni di esercizio di attività commerciale in forma itinerante, la entità della occupazione computabile ai fini del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

d) Occupazioni con ponteggi e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia, con esclusione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, l'entità dell'occupazione computabile ai fini del canone è quella corrispondente ai metri quadrati, occupati dalla struttura stessa come risultante dall'atto di autorizzazione.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1- La durata dell'occupazione "Ng" è determinata dal numero di giorni effettivi di occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico ed edifici appartenenti al demanio.

2- Le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, vengono computate come giorno effettivo di occupazione.

3- Nel caso di occupazioni permanenti, le frazioni superiori all'anno sono computate su scala mensile.

Art. 18

Tipo di Occupazione

1- In relazione alle caratteristiche dell'occupazione effettuata viene applicato il coefficiente del tipo di occupazione "Kto" così determinato :

Kto = 1 per le occupazioni temporanee del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico,

Kto = 0,7 per le occupazioni permanenti del suolo pubblico,

Kto = 0,2 per le occupazioni permanenti del soprassuolo e sottosuolo pubblico.

Art. 19

Valutazione Economica dell'Occupazione

1- Il valore dell'attività esercitate dai titolari delle concessioni e/o autorizzazioni, connesse all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, è stabilito mediante l'applicazione del coefficiente di valutazione economico "Kve" determinato in base alla seguente tabella :

Attività	Kve
Commercio Itinerante	1,2
Mercati Settimanali	1,2
Edicole	1,0
Commercio Fisso	1,0
Esercizi Pubblici	1,0
Spettacoli Viaggianti	1,0
Ponteggi e Cantieri per l'edilizia	0,5
Posa di Cavi, Condutture e Impianti per Attività Private	0,5
Posa di Cavi, Condutture e Impianti per Pubblici Servizi	0,1

Art. 20

Classificazione delle Strade

1- Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 2 (due) categorie, a seconda che siano all'interno o all'esterno del "centro abitato", come da perimetrazione approvata con deliberazione di G.C. n.67 del 14/09/2001 .

2- Alle strade comunali è attribuito, in base alla categoria in cui sono collocate, un coefficiente di classificazione stradale "Kcs" così determinato :

Kcs = 1,0 per le strade all'interno del perimetro del centro abitato.

Kcs = 0,7 per le strade all'esterno del perimetro del centro abitato.

Art. 21

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, anche di edifici appartenenti al demanio.

1-Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo é determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- € 0,77 per utente;

2- In ogni caso la misura del canone annuo di cui sopra, non può essere inferiore a € 516,00 annui, salvo conguaglio calcolato sul numero degli utenti a fine anno, da regolarizzarsi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

La medesima misura di € 516,00 é dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 22

Esenzioni ed agevolazioni

1-Sono esenti dal canone :

a. tutte le occupazioni inferiori a 0,5 mq o a 0,5 ml;

b. le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammesso dallo Stato;

c. le occupazioni temporanee, realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate dagli operatori economici per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio. Questa tariffa è ridotta del 50% in presenza di patrocinio comunale o in base a specifici accordi che intercorrano tra il Comune e gli operatori, finalizzati a manifestazioni di interesse generale.

d. le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera b), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

e. le occupazioni realizzate dalle ONLUS, di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate dagli operatori economici per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio. Questa tariffa è ridotta del 50% in presenza di patrocinio comunale o in base a specifici accordi che intercorrano tra il Comune e gli operatori, finalizzati a manifestazioni di interesse generale.

f. le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore, o per le quali non è comunque previsto un atto di concessioni da parte del Comune;

- g. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h. le occupazioni, permanenti e temporanee, con fioriere o piante ornamentali, se non superano del doppio le dimensioni di cui alla lettera a);
- i. le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli, con griglie ed intercapedini, con dissuasori stradali e con qualsiasi tipo di insegna e di cartelli stradali;
- j. le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
- k. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l. le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico delle merci;
- m. Le occupazioni occasionali per operazioni di trasloco, purché non intralcianti il traffico, e previa apposita comunicazione, anche via fax, mail all'Ufficio Polizia Municipale, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione medesima;
- n. le occupazioni con impianti di arredo urbano e/o adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- o. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p. le occupazioni delle ditte appaltatrici del comune di Cerano;
- q. le occupazioni con passi carrabili.
- r. Le occupazioni con tende sia temporanee che permanenti.
- s. Le occupazioni con ponteggi edili, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio
- t. i cappotti isolanti degli edifici

2- Nel caso di occupazioni temporanee effettuate con spettacoli viaggianti o per l'esercizio di mestieri girovaghi, la tariffa base giornaliera è così articolata:

€. 0.13 al mq. per occupazioni fino a 100mq.

€. 0.09 al mq. per occupazioni da 101mq. fino a 250 mq.

€. 0.06 al mq. per occupazioni oltre i 251 mq.

3- La tariffa base giornaliera per occupazioni temporanee con spettacoli viaggianti o per l'esercizio di mestieri girovaghi effettuate fuori dal periodo della festa patronale, è calcolata nella misura del 50% della tariffa al tempo vigente.

Art. 23

Modalità e termini per il pagamento del canone

1-Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria del comune;

b) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

c) mediante sistema bancario.

2-Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto entro il giorno di rilascio dell'autorizzazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3- Per le annualità successive a quella di rilascio dell'autorizzazione, il versamento del canone va eseguito entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.

4- Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità di versamento in due rate semestrali anticipate qualora il canone annuo sia superiore a € 250,00.

5- Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione con le modalità di cui al comma 1. È ammessa la possibilità di versamento in due rate anticipate per le occupazioni con carattere ricorrente e per le occupazioni con durata ultragiornaliera il cui canone sia superiore a € 250,00.

Art. 24

Sanzioni – occupanti inadempienti

1- La violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 50 % del canone da corrispondere fino a un massimo di € 250,00, salvo le sanzioni contemplate dal codice della strada.

1- Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone

2- Per omesso pagamento deve intendersi, l'inadempimento protratto per oltre 10 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione del canone, allegato all'atto di concessione.

3- La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 75% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4- Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, e nel caso di installazione abusiva di manufatti il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio degli stessi, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico dei contravventori .

Art. 25

Riscossione coattiva

1- La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata, avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n.639.

2- Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente.

Art. 26

Disciplina transitoria

1-Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2-All'atto del rinnovo, verranno applicate le tariffe in vigore al momento del rinnovo stesso